

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



L'anno **2026**, il giorno **30** del mese di **Giugno**, alle ore **18:00**, presso la sede legale dell'Associazione sita in Marano di Napoli (NA) alla via Annunziata n. 22, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'"**ASSOCIAZIONE DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA E RETTORIA SPIRITO SANTO**", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esame della nota della Giunta Regionale della Campania - U.O.S. RUNTS prot. n. PG/2026/0396762 del 28/04/2026 recante "Richiesta chiarimenti o rettifica ovvero integrazioni, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. n. 106/2020";
2. Modifica dell'**Articolo 6 dello Statuto Sociale** al fine di ridefinire in modo specifico, chiaro e non pedissequo le attività di interesse generale dell'Ente;
3. Modifica dell'**Articolo 14 dello Statuto Sociale** per la riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da 7 a 3 membri, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente e la distinzione tra compagine sociale e organo amministrativo;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 10 dello Statuto, il Presidente dell'Associazione, **Don Castrese Marra**, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario ed estensore del presente verbale il Sig. **Manzo Francesco**, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto inviato nel rispetto dei termini statutari;
- Sono presenti, in proprio o per delega scritta consegnata al Presidente, tutti i soci fondatori/aderenti dell'Ente
 - **Parroco Don Castrese Marra** nato a Marano di Napoli il 11.07.1962 residente a Marano di Napoli in Via S. Rocco n. 06 cap. 80016 codice fiscale MRRCTR62L11E906I
 - **De Falco Carmine** nato a Marano di Napoli il 10/09/1957 residente a Marano di Napoli in Via Galeota 68 cap. 80016 codice fiscale DFLCMN57P10E906K
 - **Guadagno Crescenzo** nato a Napoli il 08/11/1986 residente a Marano di Napoli in Via Padreterno n.26/A cap. 80016 codice fiscale GDGCSC86A08F839M
 - **Stanislao Cira** nata a Napoli il 29/04/1949 residente a Marano di Napoli in Via Baracca 18 cap. 80016 codice fiscale: STNCRI49D69F839N
 - **Cavallo Alessandro** nato a Roma il 08/01/1986 residente a Ostuni cap. 72017 in via CDA Lamiela Chiesa n. 5 codice fiscale: CVLLSN82A08H501X
 - **Pezzella Domenico** nato a Villaricca (Na) il 29/07/1963 residente a Marano di Napoli in Via Baracca Is. E cap. 80016 codice fiscale: PZZDNC63L29G309Z
 - **Manzo Francesco** nato a Taranto il 23/06/1944 residente a Marano di Napoli in Via Annunziata n.73 cap. 80016 codice fiscale: MNZFNC44H23L049B

rappresentando il 100% della compagine sociale e superando ampiamente il quorum costitutivo richiesto dall'art. 13 dello Statuto per le modifiche straordinarie.

L'Assemblea viene pertanto dichiarata validamente costituita in seduta straordinaria e atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE E DELIBERAZIONI

Prende la parola il Presidente, il quale espone dettagliatamente ai presenti la nota istruttoria prot. n. PG/2026/0396762 del 28/04/2026 inviata dall'Ufficio RUNTS della Regione Campania. La nota evidenzia due precisi rilievi che bloccano l'iscrizione dell'Ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

1. L'Articolo 6 dello Statuto precedentemente registrato (reg. 726/3 del 09/03/2026) presenta un inserimento pedissequo e generalizzato di quasi tutte le attività previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17, rendendo l'oggetto sociale indefinito. L'Ufficio richiede di specificare l'oggetto e le azioni reali dell'Ente.
2. Viene rilevato che, per assicurare la funzionalità dell'Ente (evitando stalli nelle votazioni di bilancio o sulle azioni di responsabilità), il numero dei membri del Consiglio Direttivo non può coincidere interamente con il numero totale della compagine sociale (attualmente 7 membri su 7 soci).

Il Presidente propone quindi di modificare gli articoli 6 e 14 dello Statuto, recependo fedelmente le indicazioni fornite dall'istruttore del RUNTS e inserendo nel testo le finalità e le attività specifiche storiche dell'Associazione.

Dopo un approfondito esame e un dibattito che vede il consenso di tutti i soci, l'Assemblea, con voto palese espresso all'unanimità,

DELIBERA

1. Di accogliere integralmente i rilievi sollevati dalla Regione Campania con nota prot. PG/2026/0396762;
2. Di modificare l'**Articolo 6 dello Statuto Sociale** (Attività e Finalità), circoscrivendo l'oggetto sociale unicamente alle aree di reale intervento dell'Ente, ovverosia le lettere **a)** (*interventi e servizi sociali*) ed **e)** (*interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio*) dell'art. 5, D.Lgs. 117/17, riformulandolo integralmente come segue:

«ART. 6 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. In particolare, l'Ente ha come finalità stabili:

- Fornire aiuto e supporto alle persone che si trovano in condizione di svantaggio;
- Diffondere la conoscenza del patrimonio artistico presente nelle chiese della Santissima Annunziata e dello Spirito Santo.



Le attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati, appartengono ai seguenti settori del D.Lgs. 117/2017:

- **Lettera a)** Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **Lettera e)** Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Per la realizzazione delle sopra menzionate finalità, l'Associazione si prefigge di porre in essere le seguenti **attività specifiche**:

- Distribuzione ai senza fissa dimora di pasti ed indumenti;
- Distribuzione alle famiglie in difficoltà di generi alimentari;
- Sussidio scolastico (scuola primaria e secondaria di primo grado) ai bambini appartenenti a famiglie bisognose;
- Istituzione e gestione di spazi di ascolto, supporto e consulenza in favore di famiglie che presentano al loro interno situazioni di disagio;
- Promozione del restauro e della conservazione di grandi tele del '600/'700 presenti nelle due chiese (SS. Annunziata e Spirito Santo);
- Promozione del recupero, del restauro e della restituzione alla comunità di un organo a canne del 1713 a sette registri presente nella chiesa dello Spirito Santo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del CTS ed esercitare attività diverse, secondarie e strumentali, a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.»

3. Di modificare l'**Articolo 14 dello Statuto Sociale** (Consiglio Direttivo), riducendo il numero dei componenti da 7 a 3 membri stabili per garantire l'efficacia del funzionamento democratico dell'Ente e la necessaria separazione tra la totalità dei soci e l'organo amministrativo, riformulandolo integralmente come segue:

«ART. 14 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, esegue le deliberazioni dell'assemblea, formula i programmi, predispone il bilancio di esercizio e delibera sull'ammissione degli associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da **numero 3 (tre) componenti** eletti dall'assemblea tra gli associati. Durano in carica per la durata di anni 4 e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo, essendo composto da soli tre membri, è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.»

4. A seguito della riduzione statutaria approvata, i consiglieri precedentemente nominati rimodulano l'organo amministrativo. L'Assemblea nomina e conferma all'unanimità quali membri del nuovo Consiglio Direttivo ridotto i seguenti 3 (tre) signori:

- **Don Castrese Marra – Presidente**
- **De Falco Carmine – Vicepresidente**
- **Guadagno Crescenzo – Segretario**

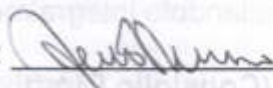
I signori consiglieri sopra menzionati accettano formalmente la carica. I restanti soci fondatori mantengono esclusivamente la qualifica di associati componendo l'Assemblea dell'Ente.

5. Di dare pieno e totale mandato al Presidente Don Castrese Marra di trasmettere il presente verbale di modifica e il testo coordinato dello Statuto aggiornato agli uffici competenti della Regione Campania, mediante l'utilizzo telematico della **Piattaforma digitale RUNTS** ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, entro il termine perentorio assegnato di 30 giorni dalla ricezione della nota.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, previa stesura, lettura e approvazione unanime del presente verbale, dichiara sciolta la seduta straordinaria alle ore **19:45**.

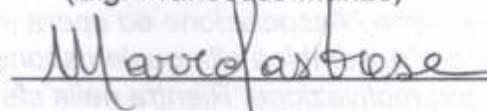
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto digitalmente/manualmente.

Il Segretario dell'Assemblea:



(Sig. Francesco Manzo)

Il Presidente dell'Assemblea:



(Don Castrese Marra)



Agenzia Entrate	Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli I
REGISTRATO AL N. <u>1966/3</u>	
MOD. 71/M add.	Data versam. _____
<u>06/7/26</u>	
TOTALE VERSATO € _____	IL DIRETTORE _____



STATUTO

"ASSOCIAZIONE DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA E RETTORIA SPIRITO SANTO"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **ASSOCIAZIONE DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA E RETTORIA SPIRITO SANTO** (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale presso **la Parrocchia sita in via Annunziata n.22** nel comune di MARANO DI NAPOLI (NA)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di NAPOLI, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- **a) servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Azioni tipiche ed attività specifiche dell'Ente: Per l'attuazione delle finalità sopra indicate, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti azioni:

1. **Ambito Assistenza e Solidarietà (Lettera a):** Distribuzione di pasti, generi alimentari di prima necessità e indumenti a persone senza fissa dimora e a nuclei familiari in accertata condizione di disagio economico; attivazione e gestione di spazi di ascolto, supporto e consulenza per famiglie in situazione di fragilità sociale; erogazione di sussidi scolastici (libri e materiale didattico) per bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado appartenenti a famiglie bisognose.
2. **Ambito Tutela del Patrimonio Culturale (Lettera e):** Diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e storico custodito presso la Chiesa della SS. Annunziata e la Rettoria dello Spirito Santo in Marano di Napoli; promozione e sostegno, anche logistico, ad interventi di restauro e conservazione delle grandi tele del '600 e '700 presenti nei complessi religiosi; promozione del recupero, restauro filologico e restituzione all'uso liturgico e della comunità del monumentale organo a canne del 1713 (a sette registri) situato nella Chiesa dello Spirito Santo.

L'Associazione può svolgere, inoltre, attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del CTS e attività diverse, strumentali e secondarie, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato anche singolarmente per giusta causa o motivata sfiducia.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, sono compiti dell'organo di amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e, nei casi e con le modalità previste dalla legge, l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, garantendo il rispetto dei criteri di non discriminazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.



Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso **tra un minimo di 3 e un massimo di 7 membri**, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli associati. Ai fini della corretta funzionalità dell'Ente e della distinzione dei ruoli, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo **deve essere in ogni caso inferiore al numero totale dei componenti la compagine sociale**.

I consiglieri restano in carica per la durata di **4 anni** e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. Inoltre, trova applicazione l'art. 26 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) in materia di responsabilità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)



I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

X Il Segretario



Il Presidente

